



COMUNE DI ROVIGO

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DELLE AREE
COMUNALI ALLE ATTIVITÀ' DELLO
SPETTACOLO VIAGGIANTE ED AI
PARCHI DIVERTIMENTO**

Regolamento.

Art.1

Disposizioni Generali

Le concessioni di aree comunali per l'esercizio degli Spettacoli Viaggianti, sia nei parchi tradizionali sia per altri impianti non costituenti parchi tradizionali, sono disciplinati oltre che dalla legge 18 marzo 1968 n.337, dalle altre disposizioni vigenti in materia e dal presente regolamento.

Art.2

Destinazione delle aree

Le attività dei tradizionali Luna Park di cui all'art.1, possono essere esercitate sulle aree comunali destinate a tale scopo ai sensi dell'art.9 della legge 337 del 1968.

Tali aree andranno esattamente individuate nelle deliberazioni e determinazioni che in difetto di tali provvedimenti queste saranno in ogni modo quelle individuate dall'ultimo atto deliberativo emesso dall'Amministrazione Comunale in materia.

Art.3

Concessioni aree

La concessione delle aree per l'installazione del Luna Park è fatta, conformemente agli atti generali di indirizzo programmazione e definizione del modo di svolgimento della manifestazione adottati dall'Amministrazione, direttamente dal Dirigente ad ogni singolo esercente, ed è subordinata al preventivo pagamento del canone di concessione per occupazione di suolo pubblico.

Art.4

Orari e durata del Parco

In occasione di fiere, sagre o altre manifestazioni, nel territorio comunale con costruzione di Luna Park, il Sindaco stabilisce con atto generale di indirizzo, cui si adegueranno gli orari quotidiani di apertura e chiusura di esercizio dell'attività - il numero ed il tipo delle attrazioni che faranno parte del Luna Park per l'edizione in corso.

L'Amministrazione Comunale, può concedere discrezionalmente proroghe oltre la data stabilita, senza che ciò costituisca diritto per future edizioni.

Art.5

Aspettativa

L'esercente può chiedere, con istanza formale diretta all'Amministrazione Comunale, la sospensione dell'accesso alla piazza per il periodo di un anno per potere, nel frattempo, esplicare la propria attività in altra località. La concessione dell'aspettativa non potrà essere nuovamente richiesta prima della data di un triennio.

La stessa non sarà inoltre concedibile consecutivamente per più di un anno.

Art.6

Presentazione della domanda

Per ogni richiesta all'installazione di attrazioni ed all'ottenimento dell'aspettativa, nel Luna Park deve essere presentata domanda in carta legale al Sindaco 120 giorni prima dalla data di inizio della manifestazione (per la tradizionale fiera d'ottobre, la data è il 20).

La proposizione della domanda costituirà di per sé sola, elemento di attivazione del procedimento amministrativo ed al richiedente non dovrà essere inviata la relativa notificazione di avvio essendo

il procedimento amministrativo attivato già con la semplice proposizione della domanda.
Nella domanda, a pena di inammissibilità della stessa, deve essere elencato e specificato quanto segue:

1. Generalità del titolare dell'attrazione (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e recapito esatto al quale inviare la comunicazione dell'esito della domanda);
 2. Il tipo di attrazione che s'intende installare con denominazione come da elenco ministeriale, nonché la misura esatta della stessa, oltre che quella della cassa, il numero delle carovane d'abitazione e dei carriaggi e la loro dimensione, nonché di fotografia recente dell'attrazione medesima.
 3. Presentazione dell'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 4. Dovrà inoltre allegare fotocopia della licenza di esercizio rinnovata dal comune di residenza per l'anno solare in corso;
- Dell'avvenuta concessione è data comunicazione scritta agli interessati almeno 40 (quaranta) giorni prima dall'inizio della manifestazione.

Art.7

Comunicazioni agli Interessati ed alle Associazioni Sindacali

L'Amministrazione comunale, almeno 60 (sessanta) giorni prima dall'inizio del Luna Park e dell'invio delle concessioni, metterà a disposizione degli interessati che ne facciano richiesta e delle OO.SS. Di categoria interessate ogni sua decisione in merito, relativamente agli elenchi delle ditte richiedenti accolte e respinte, per dar modo alle stesse di esporre le loro osservazioni ed eventuali ricorsi.

Art.8

Criteri per la composizione del Luna Park

Il Dirigente competente, rilascia le concessioni ai richiedenti aventi diritto seguendo il criterio della maggiore anzianità di presenza continua, riferita alla ditta con la stessa attrazione e per la stessa manifestazione.

Per i nuovi inserimenti dovrà essere compilata dall'Amministrazione comunale una graduatoria d'attesa. Le nuove assegnazioni avverranno secondo i seguenti criteri preferenziali:

1. Figli di abituali frequentatori, titolari di licenza rilasciata dal comune di residenza, con attrazione non direttamente concorrenziale tra quelle presenti nel parco, con priorità se aventi proprio nucleo familiare;
2. Anzianità di residenza comunale;
3. Anzianità di residenza provinciale;
4. Anzianità di residenza regionale;
5. Anzianità di appartenenza alla categoria, attestata da una dichiarazione dell'associazione di appartenenza od anche da dichiarazione sostitutiva;
6. A parità di requisiti, sarà considerato requisito residuale al fine della concessione, l'anzianità di richiesta per la stessa attrazione e la stessa manifestazione, anche in modo non continuo.

Art.9

Anzianità di frequenza

L'anzianità di frequenza, riferita ad ogni singola ditta, e maturata in base alle presenze nelle varie edizioni del Luna Park, intendendo cumulabili anche i periodi di assenza giustificata e documentata per malattia o per causa di forza maggiore.

Art.10

Attrazioni di novità

Nella predisposizione del Luna Park, deve essere salvaguardato ove lo spazio lo consenta, un'area per

un'attrazione di tipo nuovo da avvicinarsi ogni anno, fatto salvo che, un frequentatore abituale non effettui una riconversione di novità.

Per attrazione di novità si deve intendere quell'attrazione, inclusa nell'elenco ufficiale redatto dal Dipartimento dello Spettacolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in base all'art.4 legge 337/68 che presenta caratteristiche nuove e tali da non risultare similare ad altre già esistenti sulla piazza, essa deve essere in grado di suscitare per caratteristiche tecniche, interesse, richiamo di pubblico e non abbia comunque frequentato quei parco almeno nei 3 (tre) anni precedenti.

Novità è considerata sia la piccola, la media che la grande attrazione.

Art.11

Riconversione

L'Amministrazione Comunale può concedere la riconversione dell'attrazione per richiesta dell'operatore, a condizione che non sia mutato l'equilibrio funzionale del Luna Park.

La riconversione è altresì consentita, purchè il richiedente abbia mantenuto un'anzianità soggettiva con la medesima attrazione di almeno 3 (tre) anni, e ciò non pregiudichi per mancanza di spazio la partecipazione al Luna Park di altri concessionari aventi diritto.

Qualora vi sia parità di requisiti tra i richiedenti sarà data priorità alla ditta con più anzianità di frequenza.

Art.12

Successione-Subingressi

La successione nella titolarità di una attrazione avvenuta per causa di morte, per raggiungimento del diritto a pensione, per invalidità o qualsiasi altro titolo, a favore discendenti in linea retta entro il 3° grado ed il 2° grado di convivenza, già coadiuvanti nella gestione dell'attrazione, comporta il riconoscimento dell'anzianità di frequenza maturata dall'attrazione stessa.

In caso di subingresso per atto tra vivi sia a titolo gratuito che oneroso ed anche tra persone diverse da quelle elencate nel comma precedente, si intende, che, qualora il subentrante sia figlio di frequentatori o comunque residente nella Regione Veneto, il subentrante conserva il diritto di frequenza della piazza ma non mantiene l'anzianità maturata dal cedente né la dislocazione che gli competeva sulla piazza medesima.

Art.13

Sostituzione dell'attrazione

È consentita al titolare della concessione la sostituzione dell'attrazione con una analoga nei seguenti casi:

- calamità naturali;
- casi fortuiti documentati e debitamente comprovati.

Art.14

Gestione dell'attrazione

Il titolare dell'attrazione è tenuto alla gestione diretta della medesima. Può essere sostituito o coadiuvato dai familiari, purchè, maggiorenni e non siano titolari di altra autorizzazione similare.

È altresì vietata ogni forma di subconcessione delle aree.

Le eventuali violazioni ai commi precedenti, così come il mancato pagamento di tributi imposte tasse o comunque oneri di natura tributaria all'amministrazione pubblica, comporteranno la revoca immediata della concessione e l'esclusione dal parco per meno 3 (tre) anni.

Art.15

Commissione Interna

(dove richiesta dall'Amministrazione Comunale)

La Commissione interna sarà nominata dall'Assemblea degli operatori partecipanti al Luna Park convocata al termine dell'attività del Parco stesso e resterà in carica fino all'espletamento dell'edizione dell'anno successivo.

La Commissione interna sarà formata da 3 (tre) componenti se i concessionari saranno in numero

inferiore a 50(cinquanta),mentre,oltre tale numero,sarà formata da 5(cinque) elementi.

Art. 16

Allestimento e funzionamento del Luna Park

La predisposizione e l'allestimento del Luna Park, sarà compito esclusivo dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

In particolare l'Amministrazione Comunale impartisce le necessarie disposizioni generali e direttive di indirizzo per assicurare il regolare svolgimento del Luna Park, alle quali dovrà essere data esecuzione con atti determinativi - provvedimenti di dettaglio, sia di carattere concessorio, che autorizzativo, che ordinatorio e sanzionatorio, da parte del dirigente di settore.

Compete l'Amministrazione definire i criteri di massima circa l'uso degli apparecchi sonori e di diffusione acustica, circa il rispetto delle norme igienico sanitarie, la rimozione rifiuti, ecc., sarà invece di pertinenza del Dirigente, sulla scorta di tali indirizzi generali emettere e definire, con atto determinativo o comunque ordinatorio, le disposizioni di dettaglio in materia.

Qualora un'attrazione non si presenti in condizioni di assoluta decorosità, in altre parole la sua condizione possa costituire elemento di disturbo al parco stesso, oppure motivo di immoralità documentata, l'Amministrazione Comunale con atto del Dirigente sanziona il comportamento dell'attrazione procedendo, a richiamare la ditta in questione e, in caso di infrazione particolarmente grave, o di recidiva, potrà estrometterla dal Luna Park, previa contestazione scritta degli addebiti, concedendo un termine di 24 ore per osservazioni di risposta da parte dell'incolpato, stabilendo discrezionalmente la durata dell'esclusione in base alla gravità del fatto. Le attrazioni dovranno essere altresì mantenute in perfetta efficienza e funzionalità.

Il concessionario dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire l'assoluta incolumità del pubblico dei visitatori.

L'Amministrazione si riserva, in caso di fatti che comportino lesioni od il decesso di frequentatori del Luna Park od anche di dipendenti collaboratori o di persone comunque presenti all'interno del Luna Park, il diritto di escludere definitivamente dalla piazza quell'attrazione che per fatti colposi o dolosi determinati dal comportamento dell'esercente, sia stata causa di tali eventi.

In caso di danni patrimoniali cagionati a terzi sarà in facoltà dell'Amministrazione valutare la sospensione dalla frequentazione del Luna Park per l'anno successivo a quello dell'evento di danno.

TITOLO II

COMPLESSI NON COSTITUENTI PARCHI DIVERTIMENTO

Art. 17

Per le singole concessioni o per piccoli complessi non costituenti Luna Park, valgono le norme stabilite dal regolamento presente ed in particolare quanto stabilito dall'alt. 16.

I complessi e le attrazioni di cui al presente titolo possono agire nella stessa località (salvo dove esistono già piccoli complessi rionali) non prima di 60 (sessanta) giorni da fiere, sagre o altre manifestazioni costituenti Luna Park.

La prescritta autorizzazione sarà rilasciata con atto dirigenziale di volta in volta a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale.

Art. 18

Uso degli animali nei Luna Park

E' fatto divieto di utilizzare animali vivi nelle seguenti attività:

- a) Come premi nei giochi di qualsiasi natura, all'interno dei Luna Park, nelle fiere e nelle sagre ed in qualsiasi altra manifestazione pubblica o privata;
- b) Come esibizione in spettacoli itineranti, giochi e mostre, fatta eccezione per le esposizioni e

i concorsi di vario genere (bellezza, simpatia, capacità d'apprendimento degli animali domestici ecc.), purché gli stessi animali siano tenuti in condizioni dignitose all'interno di box o al guinzaglio, con l'esclusione dall'uso di gabbie o altri strumenti similari;
c) come esibizioni all'interno di zoo ambulanti qualora l'impiego risulti contrario o lesivo della dignità dell'animale.

Art. 19

Carovane abitazione e carriaggi

La sistemazione delle carovane d'abitazione e dei carriaggi accade nella località stabilita dall'Amministrazione comunale, e ove sia possibile, avverrà nelle adiacenze del Luna Park.

Il Sindaco, può autorizzare i partecipanti al parco, alla sosta (con mestieri carichi), oltre il termine di chiusura del parco sia per favorire la frequenza dei figli dello spettacolo viaggiante alla scuola dell'obbligo, sia per l'attesa di poter accedere a parchi che si aprono in date successive, sia per l'avvento di cause di forza maggiore.

TITOLO III

NORME COMUNI

Art. 18

Uso degli animali nei Luna Park

E' fatto divieto di utilizzare animali vivi nelle seguenti attività:

c) come premi nei giochi di qualsiasi natura, all'interno dei Luna Park, nelle fiere e nelle sagre ed in qualsiasi altra manifestazione pubblica o privata;

d) come esibizione in spettacoli itineranti, giochi e mostre, fatta eccezione per le esposizioni e i concorsi di vario genere (bellezza, simpatia, capacità di apprendimento degli animali domestici ecc.), purché gli stessi animali siano tenuti in condizioni dignitose all'interno di box o al guinzaglio, con l'esclusione dall'uso di gabbie o altri strumenti similari;

c) come esibizioni all'interno di zoo ambulanti qualora l'impiego risulti contrario o lesivo della dignità dell'animale.

Art. 19

Carovane abitazione e carriaggi

La sistemazione delle carovane d'abitazione e dei carriaggi accade nella località stabilita dall'Amministrazione comunale, e ove sia possibile, avverrà nelle adiacenze del Luna Park.

Il Sindaco, può autorizzare i partecipanti al parco, alla sosta (con mestieri carichi), oltre il termine di chiusura del parco sia per favorire la frequenza dei figli dello spettacolo viaggiante alla scuola dell'obbligo, sia per l'attesa di poter accedere a parchi che si aprono in date successive, sia per l'avvento di cause di forza maggiore.

Art. 20

SANZIONI

Le violazioni al presente regolamento, fatta salva l'azione penale e le sanzioni di legge previste in diverse normative saranno sottoposte alle sanzioni previste dalla normativa vigente per le violazioni ai Regolamenti dei Comuni, ed alle norme dell'art. 16 L. 689/1981.

Art. 21

SANZIONI ACCESSORIE

Qualora l'esercente incorra in due richiami verbalizzati, sarà escluso per un anno dall'esercizio al Parco divertimenti, riferito a quello in attività